



**BETACAVI**  
COAXIAL AND SPECIAL CABLES MANUFACTURING

# CAVI IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE CPR UE 305/11

Raccomandazioni  
dell'Industria Italiana  
di Cavi e Conduttori  
Elettrici







## INDICE

1. REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (UE 305/11)
2. ELENCO CAVI SOTTO REGOLAMENTO CPR
3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E IMPIEGO
4. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
5. MARCATURA CE E OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE
6. MARCHI E MARCATURE DEI CAVI CPR
7. ADEGUAMENTO DELLA 64-8 ALLA CPR
8. DECRETO LEGISLATIVO 16 Giugno 2017 n. 106
9. NUOVE TIPOLOGIE DI MESCOLE (Duraflam Plus®)

# 1. REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (UE 305/11)

Il REGOLAMENTO UE n.305/2011, pone l'obiettivo di fissare le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di “prodotti da costruzione”, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione delle prestazioni di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione, le quali comprendono edifici e opere di ingegneria civile, o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione, rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

A partire dal 1° Luglio 2017 tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia che per la trasmissione dei dati,



di qualsiasi livello di tensione, entreranno a far parte dei cosiddetti “prodotti da costruzione” quindi anche essi dovranno soddisfare il suddetto regolamento.

La commissione europea, riguardo i cavi, ha individuato la reazione al fuoco e il rilascio di sostanze nocive, quali caratteristiche rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni.

*Tutte le parti coinvolte nell'importazione, distribuzione, progettazione, produzione ed installazione saranno direttamente responsabili in caso di dichiarazioni mendaci e perseguibili penalmente.*



In particolare, con l'introduzione del regolamento CPR, saranno presentati gli obblighi di legge da rispettare così come segue:

- Classi di reazione al fuoco
- Sistemi di Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)
- Prestazioni minime da garantire
- Tipi di ambienti e tempistiche di applicazione.

**Il Regolamento 305/2011 dunque riguarda anche i cavi elettrici per energia e per comunicazione**

**installati in modo permanente nelle costruzioni.**

## 2. ELENCO CAVI SOTTO REGOLAMENTO CPR

### CAVI PER ENERGIA

*CAVI CON ISOLAMENTO ELASTOMERICO FINO A 30 kV (CEI 20-13)*

*CAVI CON ISOLAMENTO TERMOPLASTICO (CEI 20-14)*

*CAVI SENZA ALOGENI FINO A 1kV (CEI 20-38)*

*CAVI CON ISOLAMENTO ELASTOMERICO / TERMOPLASTICO (CEI 20- 107/EN 50525)*

### CAVI PER COMUNICAZIONI

*CAVI A FIBRA OTTICA*

*CAVI COASSIALI (EN 50117 serie)*

*CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTIINTRUSIONE (CEI 46-76:2015) CAVI LAN (EN 50288 serie)*

Risultano al momento esclusi dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.

In caso di incendio i cavi sono raramente la causa ma quando coinvolti possono costituire un elemento di grave pericolo in ragione della loro elevata quantità e diffusione all'interno dell'edificio.

Con un'attenta progettazione e realizzazione di impianti a regola d'arte è possibile contenere o eliminare totalmente la propagazione del fuoco e l'oscuramento degli ambienti invasi dal fumo nonché la diffusione di gas corrosivi e tossici.

NB: Nonostante i cavi di segnale rientrino anch'essi sotto il

regolamento CPR, pertanto soggetti a seguire le stesse metodologie di prova e classificazioni previste per i cavi elettrici, avranno un comportamento della reazione al fuoco differente, essendo per loro natura costruiti con spessori e materiali diversi tra loro.

La spiegazione sta nel fatto che il cavo di segnale ha la necessità di garantire parametri trasmissivi (Capacità, attenuazione, SRL) perseguibili esclusivamente con l'ausilio di componenti a base di Polietilene (materiale propagante l'incendio).

Per tale ragione la norma progettuale affronta questa condizione indicando che è possibile raggiungere le Classi previste, mediante accorgimenti installativi.

(La prestazione può essere soddisfatta con tipologie di cavo opportune o utilizzando precauzioni installative).



La norma prevede che la costanza delle prestazioni del prodotto, in relazione alla caratteristica essenziale, vada tenuta sotto controllo mediante un opportuno sistema di valutazione e verifica denominato AVCP, che varierà in base prestazione certificata.

L'appartenenza ad una determinata classe e la costanza di tali prestazioni, dovranno essere controllate e certificate da organismi notificati indipendenti.

Scopo di tale verifica è quella di attestare che il cavo mantenga le caratteristiche indicate dal costruttore, all'atto della sua prima immissione sul mercato.

Il Regolamento CPR, nel suo Allegato V, indica i 5 tipi di sistema di valutazione che possono essere seguiti e qui elencati:

- Sistema 1+
- Sistema 1
- Sistema 2+
- Sistema 3
- Sistema 4.

Per le classi da Aca a Cca è richiesto un controllo più severo (Sistema 1+) che prevede la verifica iniziale e la continua sorveglianza del prodotto e verifiche del sistema di controllo della fabbricazione, mentre per le classi da Dca a Eca, il controllo prevede solamente la verifica iniziale di prodotto (Sistema 3). La classe F è basata invece sulla autodichiarazione del produttore (Sistema 4).

	CLASSE	SISTEMI AVCP	COMPITI DEL FABBRICANTE	COMPITI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO
Prestazioni ELEVATE	A <sub>ca</sub>	1+	- Piano di controllo della produzione (FPC)	- Campionamento per prove tipo iniziale (ITT)
	B1 <sub>ca</sub>			- Prove tipo iniziale (ITT)
	B2 <sub>ca</sub>			- Ispezione iniziale del FPC
	C <sub>ca</sub>			- Sorveglianza FPC
Prestazioni BASSE	D <sub>ca</sub>	3	- Piano di controllo della produzione (FPC) - Prove tipo iniziale (ITT)	- Sorveglianza prodotti in fabbrica prima dell'immissione sul mercato
	E <sub>ca</sub>			- Prove tipo iniziale (ITT)
	F <sub>ca</sub>	4		/

ITT = Prove di tipo iniziali (Initial Type Testing)

FPC = Controllo della produzione in fabbrica (Factory Production Control)



### 3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E IMPIEGO

Per i cavi la classificazione di reazione al fuoco (da non confondere con la resistenza al fuoco) è disciplinata dalla norma europea UNI EN 13501 che stabilisce 7 euro classi Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca (il pedice “ca” è proprio identificativo del cavo)

La classe A determina la caratteristica di incomcombustibilità, la classe B stabilisce che un cavo è combustibile ma non infiammabile, nella classe C, D, E ci sono invece cavi combustibili con una difficoltà di infiammabilità decrescente, infine in classe F ci sono i cavi facilmente infiammabili.



Riguardo le sostanze nocive, la normativa europea prende in considerazione altri tre parametri aggiuntivi:

“a” l'acidità definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose e varia da a1 a a3

“s” (smoke) l'emissione di fumi (s1 = scarsa; s2=moderata; s3=forte)

“d” (dripping) il gocciolamento (d0=assenza di gocce; d1=pochissime gocce; d2=molte gocce)



## 4. DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Si tratta della carta d'identità di un cavo: deve poter essere disponibile durante tutto il corso della sua vita, dalla prima immissione sul mercato fino all'utilizzatore finale.

Il fabbricante dovrà conservarla per almeno 10 anni e su richiesta, potrà essere fornita sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.

Secondo quanto riportato nell'Allegato III del Regolamento, la dichiarazione di prestazione deve indicare in particolare il codice di identificazione unico del prodotto tipo, l'uso previsto, il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione adottato e la prestazione di reazione al fuoco verificata dall'ente notificato di parte

terza.

Una volta certificato, da organismo notificato, la classe di reazione e il sistema AVCP relativo, il fabbricante può redigere la dichiarazione di prestazione (DOP), tale dichiarazione descrive la prestazione del cavo in relazione alle sue caratteristiche essenziali e con essa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata. Una DOP sarà necessaria per ogni singolo prodotto immesso sul mercato.

La DoP dovrà contenere tutte le informazioni previste dall'Allegato III del Regolamento.



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)**  
*DECLARATION OF PERFORMANCE*

n° 2000-01

Prodotto <i>product</i>	<u>SIC E</u>
Numero di lotto <i>batch</i>	<u>Il lotto che consente l'identificazione del prodotto è stampigliato, tra parentesi, sulla guaina esterna del cavo</u>
Uso previsto <i>inteded use</i>	<u>Cavi per impianti di antintrusione e sicurezza, installati in costruzioni o opere di ingegneria civile soggetti a prescrizione di reazione al fuoco</u>
Fabbricante <i>manufacturer</i>	<u>Beta Cavi S.r.l. - Viale Danimarca 2 - 84091 Battipaglia tel 0828 309765 - fax 0828 342283 www.betacavi.com info@betacavi.com</u>
Sistema AVCP <i>system AVCP</i>	<u>3</u>
Norma armonizzata <i>harmonised standard</i>	<u>EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016</u>
Organismo notificato <i>notified body</i>	<u>n°0051 – l'ente ha eseguito la determinazione del tipo di prodotto su campioni prelevati dal fabbricante e rilasciato il corrispondente rapporto n° 0051-CPR-0560</u>
Reazione al fuoco <i>declared performance</i>	<u>Eca</u>
Sostanze pericolose <i>hazardous substances</i>	<u>nessuna</u>

La prestazione del prodotto sono conformi a quelle sopra dichiarate; si rilascia la presente dichiarazione di prestazione in accordo al Regolamento (UE) 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

*The performance of the product above is in conformity with the declared performances.  
This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) 305/2011,  
under the responsibility of the manufacturer identified above.*

Battipaglia, 6 Aprile 2017

Firmato a nome del produttore da Ing. Roberto Silla  
Signed for the manufacturer by:



**BETACAVI** s.r.l.

Viale Danimarca, 2 - 84091 Battipaglia (SA) - tel. +39 0828 308765 fax +39 0828 342283  
Partita IVA IT 00321770653 REA 0150976 M. SAC001048 capitale sociale € 1.291,250 i.v.  
info@betacavi.com - www.betacavi.com

# 5. MARCATURA CE E OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE

Per tutti i cavi per i quali il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione, è possibile apporre il marchio CE, se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, la marcatura CE non può essere apposta.

La marcatura CE non attesta direttamente alcuna idoneità all'uso del cavo, la quale

dovrà essere valutata dall'utilizzatore o dall'autorità di controllo in base alle prestazioni dichiarate in confronto a quelle richieste, apponendo la marcatura CE, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla sua dichiarazione di prestazione

## ESEMPIO DI ETICHETTA



# 6. MARCHI E MARCATURE DEI CAVI CPR



I cavi devono essere marcati con:

- un'identificazione di origine composta dalla marcatura del suo marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo;
- la descrizione del prodotto o la sigla di designazione;
- la classe di reazione al fuoco;


Inoltre i cavi possono essere marcati con i seguenti elementi:

- informazione richiesta da altre norme relative al prodotto;
- anno di produzione;
- marchi di certificazione volontaria;
- informazioni aggiuntive a discrezione del produttore sempre che non siano in conflitto né confondano le altre marcature obbligatorie.

Altre informazioni possono essere marcate al fine di garantire la necessaria tracciabilità del prodotto ai sensi del Regolamento CPR.

## Esempio di classificazione

Esempio di stampigliatura per la classe di reazione al fuoco di appartenenza di un cavo: (es. Cca-s1b,d1,a1).



Classe di reazione al fuoco	Produzione di fumo	Gocciolamento	Acidità
<b>Cca</b>	<b>s1b</b>	<b>d1</b>	<b>a1</b>
Lunghezza di propagazione della fiamma: $FS \leq 2,0$ m Quantità totale di calore rilasciato: $THR_{1200s} \leq 30$ MJ Valore del picco del calore rilasciato: Picco $HRR \leq 60$ kW Tasso di incremento dell'incendio: $FIGRA \leq 300$ $Ws^{-1}$ Altezza di bruciatura: $H \leq 425$ mm	Quantità totale di fumo emesso: $TSP_{1200s} \leq 50m^2$ Valore del picco del fumo emesso: Picco $SPR \leq 0,25$ $m^2/s$ Trasmittanza $\geq 60\%$ $< 80\%$	Assenza di gocce/particelle ardenti persistenti oltre i 10s entro 1200s	Conduttività $< 2,5$ $\mu S/mm$ e $pH > 4,3$

## 7. ADEGUAMENTO DELLA 64-8 ALLA CPR

### Premessa

L'applicazione della Norma 64-8 agli impianti per telecomunicazioni è limitata alla prevenzione dei rischi, dovuti:

- alle influenze mutue tra questi impianti e gli altri impianti elettrici;
- ai contatti diretti e indiretti;
- all'incendio e agli effetti termici.

Tali rischi possono essere limitati con:

- la separazione delle condutture di telecomunicazione dalle altre condutture;
- il modo di collegamento a terra, se comune o separato;
- la scelta e la realizzazione del cablaggio e degli apparecchi fissi di telecomunicazione

### Evoluzione

Per completare quanto previsto dal Regolamento Europeo per i prodotti da costruzione è stato necessario adeguare la norma CEI 64-8 al tale regolamento.

Il 1° Giugno 2017 il CEI ha rilasciato la nuova 64/8 V4, la quale contiene integrazioni di alcuni articoli della Sezione 527 e della Sezione 751 della Norma CEI 64-8:2012, stabilendo le relazioni tra le Classi di reazione al fuoco dei cavi e gli ambienti in cui gli stessi possono essere installati.











Tale variante stabilisce che i cavi

destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione che hanno una classe di reazione al fuoco almeno uguale a Eca secondo CEI EN 50575 (CEI 20-115) possono essere installati senza precauzioni particolari, inoltre negli ambienti oggetto di tale norma non sono richiesti accorgimenti particolari contro il rischio di propagazione di incendio dei cavi in fascio a meno che non esistano esistono rischi specifici valutabili caso per caso.

In tali ambienti a maggior rischio, è possibile utilizzare comunque cavi con Classe di reazione al fuoco Eca se questi sono installati individualmente o sono distanziati tra loro non meno di 250 mm nei tratti in cui seguono lo stesso percorso; oppure se sono installati individualmente in tubi protettivi o involucri con grado di protezione almeno IP4X, in alternativa si raccomanda di utilizzare cavi con prestazioni di reazione al fuoco superiori.

I cavi destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione aventi classe di reazione al fuoco inferiore alla Classe Eca secondo CEI EN 50575 devono, se sono utilizzati, essere limitati a lunghezze strettamente necessarie per il collegamento degli apparecchi alle condutture fisse e non devono, in ogni caso, passare da un ambiente chiuso ad un altro.

Riportiamo di seguito una tabella esemplificativa che suddivide gli ambienti di installazione tra “ordinari” e “a maggior rischio di incendio”, con le relative classi minime CPR dei cavi in essi installabili secondo i nuovi articoli

	TIPO AMBIENTE		REQUISITO CEI 64-8 V4	CLASSE MINIMA
ORDINARIO	Aziende ed uffici con meno di 300 persone presenti		Nessuna precauzione particolare	Eca
	edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio inferiore a 24 metri; centri di elaborazione dati con meno di 25 addetti; alberghi, pensioni, villaggi turistici, bed&breakfast etc. fino a 25 posti letto		<i>Note: I cavi di classe inferiore a Eca (Fca) devono essere limitati a lunghezze strettamente necessarie e non devono comunque, in ogni caso, passare da un ambiente chiuso all'altro</i>	
	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda fino a 400 mq.			
	Studi medici di prestazione ambulatoriale e/o diagnostica di superficie fino a 500mq.			
MAGGIOR RISCHIO DI INCENDIO	Strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, etc. con più di 25 posti letto.		Cavi installati individualmente o distanziati tra loro non meno di 250 mm nei tratti in cui seguono lo stesso percorso; cavi installati individualmente in tubi protettivi o involucri con grado di protezione almeno IP4X; Cavi installati in condutture incassate in materiale non combustibile.	Eca
	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq			
	Aziende ed uffici con più di 300 persone presenti. Edifici ad uso civile con altezza superiore a 24m.		Cavi installati in condutture diverse da quelle descritte sopra o in fascio	Cca -s3,d1,a3
	Aereostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterrate, gallerie superiori a 500m	  	Si deve valutare il rischio nei riguardi di fumi e acidità in relazione al particolare ambiente e all'entità del danno a persone e/o cose.	Cca -s1,d1,a1

## 8. DECRETO LEGISLATIVO

16 Giugno 2017  
n. 106

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Entrata in vigore del provvedimento:  
09/08/2017

### Regime sanzionatorio

#### Art. 19. Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE da parte del fabbricante

1. Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l'obbligo di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione.

3. Il fabbricante che viola l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali

destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

5. Il fabbricante che fornisce la dichiarazione di prestazione violando le prescrizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

6. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all'uso della marcatura CE di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l'apposizione della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

8. Le sanzioni di cui al presente articolo



non si applicano nel caso di non conformità formali, di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 18.

#### **Art. 20. Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione**

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizza prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

#### **Art. 21. Violazione degli obblighi degli operatori economici**

1. L'operatore economico che non ottempera ai provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere d) ed e), del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e

con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che viola le disposizioni di cui agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16 del regolamento (UE) n. 305/2011 e 6, comma 5, del presente decreto è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro; ai medesimi fatti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio rientranti nell'ambito di cui all'articolo 5, comma 1, o tenuti alla conformità alle norme tecniche o alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di non conformità formali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 305/2011 rimosse dall'operatore economico entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 18.

#### **Art. 22. Violazione degli obblighi di certificazione**

1. Chiunque, nell'esercizio delle attività svolte dall'organismo notificato o dal laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle certificazioni e rapporti di prova, attesti fatti rilevanti non rispondenti al vero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Ferma restando l'applicazione del comma 1, l'organismo o il laboratorio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che non adempie alle richieste di cui all'articolo 16, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro; al medesimo fatto

si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 2.000 euro a 12.000 euro, qualora si riferisca a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

3. Chiunque rilasci documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione e che non sia soggetto autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 1985, ciascuno per le proprie specifiche attribuzioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito

con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

#### **Art. 23. Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono definite con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.

IL TESTO DEL D.LGS. 106/2017  
INTEGRATO NEL REGOLAMENTO  
(UE) 305/2011

## 9. NUOVE TIPOLOGIE DI MESCOLE (Duraflam Plus®)



Per il superamento delle nuove prove introdotte dalla CPR, Beta Cavi si è impegnata a sviluppare nuove mescole (es: Duraflam Plus®) per l'isolamento, il riempitivo e la guaina al fine di rientrare nelle classificazioni previste, oltre ad uno studio dimensionale del cavo che permettesse di contenere i diametri.

Le caratteristiche intrinseche del materiale fanno sì che questa ulteriore evoluzione del compound, risulti idonea alla posa in luoghi pubblici.

La caratteristiche riguardante la riduzione di emissione di fumi scuri e l'assenza di acidi corrosivi in caso di combustione ne consentono l'impiego in ambienti complessi.

